

(N. 2175)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1983

Norme integrative della disciplina sul porto d'armi senza
licenza

ONOREVOLI SENATORI. — La finalità precipua del presente disegno di legge è di ovviare a quegli inconvenienti, derivanti da inadeguatezze dell'attuale normativa in materia di porto d'armi, che, per la loro gravità, necessitano di un immediato intervento a livello di fonte primaria.

Invero, la regolamentazione in vigore (articolo 73 del regio-decreto 6 maggio 1940,

n. 635) contempla la facoltà di portare armi senza licenza soltanto per alcune categorie di personale statale che, nell'epoca cui risale la suddetta normativa, per le loro particolari funzioni erano le più esposte a pericoli per l'incolumità fisica.

La gravità dell'attuale situazione, dal punto di vista della criminalità comune ed organizzata, rende la legislazione assoluta-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente incongrua, soprattutto per quel che riguarda determinati dipendenti dello Stato, per i quali si pone più urgentemente il problema di poter disporre di idonei mezzi di difesa personale.

In particolare, si tratta di estendere a tutti i magistrati la facoltà di portare le armi senza licenza, che l'articolo 73, citato, limita a pretori, pubblici ministeri e addetti agli uffici di istruzione.

Il tributo di sangue versato dalla categoria, sotto i colpi del terrorismo e della criminalità comune, impone di provvedere in tal senso.

Analoga esigenza si riscontra per i funzionari civili dell'Amministrazione penitenziaria, nonché per il personale civile in servizio permanente presso gli uffici di sorveglianza.

Altra finalità del presente disegno di legge è quella di regolamentare l'introduzione, il porto e la detenzione di armi sul territorio dello Stato da parte di appartenenti a polizie straniere, che vengano nel nostro Paese, soprattutto al fine di accompagnare alte personalità di Stati esteri.

Di fatto, si verifica che le scorte che accompagnano dall'estero Capi di Stato ed altri uomini di governo entrino e circolino armate nel nostro territorio, suscitando notevoli preoccupazioni. E tale prassi risulta di difficile contenimento, a causa dei timori generalmente nutriti dagli uomini di Stato per la recrudescenza del terrorismo internazionale.

È poi da considerare l'esigenza di consentire agli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza il porto senza

licenza delle armi di cui sono dotati, secondo le particolari disposizioni che ne regolano specificamente l'attività sotto l'aspetto sia dell'imprescindibile riservatezza sia dell'efficienza dei mezzi assegnati per il relativo svolgimento.

L'illustrata urgenza di disciplinare la materia di cui trattasi ha reso indispensabile la presentazione di questo disegno di legge, stralciandone le previsioni normative del noto più ampio progetto, attualmente in fase di rielaborazione, per la revisione e l'aggiornamento dell'intera normativa sulle armi, le munizioni e gli esplosivi.

Il presente provvedimento si compone di due articoli: nell'articolo 1, al primo comma, viene conferita la facoltà di portare, ai soli fini di difesa personale, armi senza licenza a tutti i magistrati ordinari, ai funzionari civili dell'Amministrazione penitenziaria, nonché al personale civile in servizio permanente presso gli uffici di sorveglianza.

Nel secondo comma si stabilisce che ufficiali e agenti di polizia di Stati esteri siano autorizzati ad introdurre e portare armi nel territorio dello Stato.

Tale facoltà viene subordinata alla esistenza di condizioni di reciprocità.

Il terzo comma prevede l'adozione di una disciplina di attuazione delle disposizioni appena illustrate, mediante decreti del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto — rispettivamente — con i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.

L'articolo 2 specifica il trattamento riservato agli appartenenti ai servizi di informazione e di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori ruolo organico della magistratura, i funzionari civili dell'Amministrazione penitenziaria, nonché il personale civile in servizio permanente presso gli uffici di sorveglianza sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Tale facoltà è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

A condizioni di reciprocità, gli ufficiali e agenti delle polizie di Stati esteri possono introdurre e portare nello Stato le armi per le quali abbiano ottenuto speciale autorizzazione dal Ministero dell'interno, anche in deroga alla legislazione vigente.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, con particolare riguardo alla disciplina del rilascio dei documenti di identificazione necessari ai fini dell'esercizio della facoltà ivi prevista. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri entro lo stesso termine, saranno dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma.

Art. 2.

Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.